



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Treviso

Prot. n. 709/21 U DEL 15/3/21

Treviso, 12.3.2021

OGGETTO: Direttiva in materia di rilascio delle informazioni e di copia degli atti relativi agli incidenti stradali.

AL SIGNOR PREFETTO DI TREVISO
protocollo.preftv@pec.interno.it

AL SIGNOR QUESTORE DI TREVISO
gab.quest.tv@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE "VENETO"
compartimento.polistrada.pd@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TREVISO
sepolstrada.tv@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TREVISO
ttv24530@pec.carabinieri.it

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TREVISO
TV0500000p@pec.gdf.it

AL SIGNOR COMANDANTE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO
com.treviso@cert.vigilfuoco.it

AL SIGNOR COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI TREVISO
postacertificata@cert.comune.treviso.it

AI SIGNORI COMANDANTI DELLE POLIZIE LOCALI DELLA PROVINCIA di TREVISO
(per tramite della Polizia Locale di Treviso)

e, per conoscenza:

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

AI SIGNORI SOSTITUTI IN SEDE

AL SIGNOR DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IN SEDE

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Al fine di fornire utili indicazioni in merito a quanto in oggetto indicato, avuto anche riguardo alle nuove fattispecie di reato introdotte dalla Legge n. 41/2016 (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), si emana la seguente direttiva in sostituzione delle precedenti.

1.1 Riferimenti normativi in materia di accesso alle informazioni.



Con riguardo alle richieste di accesso alle informazioni relative alle circostanze degli incidenti stradali e ai dati delle persone e veicoli in essi coinvolti, il quadro normativo è costituito dai seguenti atti:

a) in generale:

- dall'art. 11, comma 4°, del Codice della Strada e dall'art. 21 del relativo Regolamento di esecuzione;

b) in particolare per l'Autorità amministrativa:

- dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- dal D.P.R. n. 352/1992 ("Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241");
- dal D.M. n. 415/1994 ("Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241");
- dal D.P.R. n. 184/2006 ("Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi");
- dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");

c) in particolare per l'Autorità giudiziaria penale:

- dagli artt. 114, 116, 329, 408, 415-bis c.p.p. e dall'art. 43 D.Lgs. n. 271/1989 (norme di attuazione del c.p.p.).

1.2 Le fattispecie penalmente rilevanti.

Come noto le principali norme incriminatrici in materia di infortunistica stradale sono le seguenti:

- l'art. 589-bis c.p., con procedibilità d'ufficio, qualora sia stata cagionata per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- l'art. 590-bis c.p., con procedibilità d'ufficio, per le lesioni personali colpose gravi (con conseguente malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un tempo superiore ai 40 giorni) e gravissime (vedasi l'art. 583 comma 2° c.p.), con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- l'art. 590 c.p., con procedibilità a querela di parte, qualora siano state cagionate per colpa lesioni personali lievissime (con conseguente malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un tempo fino a 20 giorni) ovvero lievi (con conseguente malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un tempo da 21 e fino a 40 giorni), con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Altre fattispecie penalmente rilevanti sono quelle talvolta connesse con il sinistro stradale (quali ad esempio la fuga o l'omissione di soccorso, la guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, etc.).

1.3 Le informazioni di cui all'art. 11, comma 4°, Codice della Strada.

L'art. 11 comma 4° del codice della strada dispone che: "Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite

relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi".

Trattasi di informazioni desumibili generalmente dalla relazione di incidente stradale redatta dagli organi di polizia o dal "Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali" compilato dalla Polizia Stradale o dagli altri organi di polizia che adottano analogo modello.

Per quanto riguarda le modalità dell'incidente, le informazioni attengono ai seguenti dati: la data e l'ora dell'incidente, l'ora della chiamata all'organo di polizia e l'ora dell'intervento; la localizzazione del luogo del sinistro; la descrizione della strada (tipologia e conformazione); la descrizione del piano viabile e sue adiacenze (il tipo di pavimentazione e lo stato del fondo stradale); le condizioni del tempo; la visibilità; l'illuminazione; le condizioni del traffico; la segnaletica stradale (anche mobile in caso di cantieri stradali o altro); i limiti di velocità, le prescrizioni, gli obblighi e i divieti per tutti i protagonisti; i danni alle cose (in particolare i danni diretti e indiretti ai veicoli e alle opere pubbliche e private); la diagnosi, la prognosi e i dati della struttura sanitaria o del medico, sia pubblici che privati, che hanno rilasciato le certificazioni mediche relative alle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro, comprese quelle eventualmente rilasciate successivamente al sinistro; le violazioni amministrative rilevate; l'annotazione di altre informazioni utili e relative all'intervento di altri organi di soccorso.

Le informazioni relative alle modalità dell'incidente, sono corredate:

- dalla ricostruzione tecnica dell'incidente stradale, cioè della relativa dinamica, nella quale sarà specificata la direzione di marcia dei veicoli e dei pedoni, quindi la fase antecedente, la fase culminante e la fase susseguente del sinistro, evidenziando le condotte dei protagonisti;
- dai rilievi planimetrici con le relative misurazioni e corredate: dalle caratteristiche della strada; dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale; dal presunto punto d'urto e, se non rimossi, dalla posizione di quiete dei veicoli e delle persone ferite; dalle tracce rilasciate dai veicoli e le eventuali tracce ematiche; dagli "elementi mobili" (cioè gli eventuali detriti o parti dei veicoli rilasciati sulla sede stradale) o qualunque altra cosa riconducibile al sinistro; dai danni alla sede stradale e adiacenze (incisioni sull'asfalto, abbattimento della segnaletica, danneggiamento ad opere pubbliche o private, etc.);
- dai rilievi fotografici e video realizzati dagli organi di polizia, ritraenti il luogo del sinistro, i danni alle cose e gli elementi rilevabili o comunque riconducibili al sinistro;
- dalle informazioni assunte ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 (cioè per l'accertamento delle violazioni amministrative).

L'accesso ai referti medici acquisiti deve ritenersi escluso per evidenti ragioni di riservatezza (privacy).

1.4 Casi in cui sono necessari il nulla-osta, l'autorizzazione o l'attestazione dell'Autorità giudiziaria per l'accesso agli atti di cui all'art. 11 del Codice della Strada.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per poter rilasciare le informazioni di cui all'art. 11, comma 4°, del medesimo codice:

- se dall'incidente stradale è derivata la morte di una persona (a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale) è necessario il **nulla-osta** dell'Autorità giudiziaria competente;

- se dall'incidente stradale sono derivate lesioni alle persone ed è pendente un procedimento penale (o comunque vi sono fatti destinati ad instaurarlo, anche per reati connessi) è necessaria l'**autorizzazione** dell'Autorità giudiziaria.

Se si tratta di incidente stradale dal quale sono derivate lesioni lievissime o lievi alle persone (reato perseguibili a querela di parte) è sufficiente l'attestazione rilasciata dall'Autorità giudiziaria agli interessati del decorso termine utile previsto per la presentazione della querela (3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; v. art. 124 c.p.).

1.5 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione al rilascio di copie di atti ai sensi dell'art. 116 del Codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, nonché le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste, sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Pertanto, anche in assenza di procedimento penale instaurato, il rilascio di copia di qualsiasi atto di polizia giudiziaria, compresi i verbali di spontanee dichiarazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 comma 7 del c.p.p.) ed i verbali di sommarie informazioni assunte dalle persone informate sui fatti (art. 351 comma 1 del c.p.p.), è condizionato all'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il rilascio di copie degli atti di indagine è disciplinato dall'art. 116 c.p.p.

Sulla richiesta provvede pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda, ovvero, dopo la definizione del procedimento stesso, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

Premesso quanto sopra, la richiesta di rilascio di copia degli atti formulata ai sensi dell'art. 116 del Codice di procedura penale è sempre necessaria nei seguenti casi:

- qualora l'interessato intenda acquisire copia di qualsiasi atto d'indagine, compresi i verbali di spontanee dichiarazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 c. 7 del c.p.p.) e di sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti (art. 351 c. 1 del c.p.p.);
- qualora, pur non vertendosi in ipotesi di omicidio colposo o lesioni colpose in quanto dall'incidente sono derivati danni soltanto alle cose, siano comunque ravvisabili "reati connessi" (quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza ovvero in stato di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, etc.), per i quali è pendente un procedimento penale o comunque vi siano fatti destinati ad instaurarlo.

1.6 Soggetti legittimati e modalità di richiesta del nulla-osta o dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per l'accesso agli atti di cui all'art. 11 del Codice della Strada, o dell'autorizzazione al rilascio di copie di atti ai sensi dell'art. 116 del Codice di procedura penale.

I soggetti legittimati alla richiesta delle informazioni di cui all'art. 11, comma 4°, del Codice della Strada, cioè gli "interessati", sono i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interesse diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento per il quale è richiesto l'accesso. La circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/51520/124/77 del 6/02/1998, ha individuato nelle figure sotto elencate coloro che, legittimamente, possono inoltrare la richiesta di accesso agli atti afferenti al

sinistro stradale, sia personalmente che avvalendosi di soggetti terzi muniti di apposito atto autorizzatorio (delega):

- il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
- le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, etc.);
- i soggetti che per legge hanno l'obbligo o il diritto di intervenire nel procedimento (ad esempio, il civilmente obbligato, il rappresentante legale del minore, etc.);
- i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può recare pregiudizio.

La richiesta di rilascio di copia di atti ai sensi dell'art. 116 del c.p.p., può essere formulata da chiunque dimostri di avervi interesse.

Tutte le parti coinvolte indirettamente nell'incidente stradale (fiduciari assicurativi, periti, agenzie di infortunistica stradale, agenzie investigative, etc.), per ottenere copia dovranno essere delegate dalle parti direttamente interessate che ne hanno diritto, presentando documentazione idonea a comprovare il conferimento dell'incarico o comunque l'interesse nell'ottenere copia degli atti richiesti.

La richiesta può essere presentata dai soggetti legittimati presso l'Autorità giudiziaria, che, valutata la richiesta, rilascerà il provvedimento autorizzativo od ostantivo direttamente all'interessato, il quale, qualora autorizzato, potrà ottenere copia degli atti richiesti direttamente presso questi uffici.

Le modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio delle copie degli atti, sono espressamente regolate da specifiche circolari emanate da questa Procura della Repubblica e comunicate anche all'Ordine degli Avvocati di Treviso.

I comandi e gli uffici di polizia cui appartengono i funzionari o gli agenti che hanno proceduto alla rilevazione degli incidenti:

- **sono incaricati** di ricevere le richieste degli interessati intese ad ottenere il nulla osta ovvero l'autorizzazione all'accesso alle informazioni di cui all'art. 11, comma 4°, del Codice della Strada;
- **sono delegati** a ricevere anche le richieste con le quali si chiede il rilascio di copia di atti d'indagine ai sensi dell'art. 116 c.p.p. (ad esempio i verbali di spontanee dichiarazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ed i verbali di sommarie informazioni (art. 351 comma 1 del c.p.p.).

Successivamente, il comando o ufficio di polizia, previa verifica della legittimità delle richieste pervenute e conservandone copia agli atti, con formale lettera di accompagnamento, nella quale sarà motivato l'eventuale parere sfavorevole per il rilascio del provvedimento autorizzativo (ad esempio, per sopravvenute esigenze investigative o altro), inoltrerà le richieste pervenute a questa Autorità giudiziaria con le seguenti modalità:

- **tempestivamente** nei casi in cui sia richiesto il nulla-osta o l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per l'accesso agli atti di cui all'art. 11, comma 4°, del medesimo codice, ovvero sia richiesto il rilascio di copia degli atti ai sensi dell'art. 116 c.p.p.; qualora il comando o ufficio di polizia abbia già trasmesso l'eventuale comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., inoltrerà le richieste come "seguiti" alla stessa con le consuete modalità;
- **dopo il terzo mese ed entro il quarto mese** dal giorno in cui è avvenuto l'incidente stradale, nei casi in cui sia richiesta l'attestazione di decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela di cui all'art. 21 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per l'accesso agli atti di cui all'art. 11 del medesimo codice, allegando in questo caso, e solo con il primo inoltro, copia di **tutti** gli atti relativi all'incidente stradale (la relazione di incidente stradale, il

prontuario dei rilievi, il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose, i rilievi fotografici e planimetrici, la ricostruzione della dinamica, i verbali di spontanee e sommarie informazioni, i referti medici esclusivamente quelli indicanti diagnosi e prognosi, i verbali di contestazione delle violazioni amministrative, etc.).

L'Autorità giudiziaria, valutate le richieste, rilascerà gli eventuali provvedimenti autorizzativi od ostantivi direttamente al comando o ufficio di polizia richiedente che provvederà ad informare quanto prima gli interessati, rilasciando agli stessi, qualora concesso e previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni di cui all'art. 11 del Codice della Strada e/o la copia degli atti il quale rilascio è stato autorizzato ai sensi dell'art. 116 del c.p.p., oscurando comunque qualsiasi riferimento ai recapiti telefonici delle parti coinvolte.

1.7 Casi in cui non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per l'accesso agli atti di cui all'art. 11, comma 4°, del Codice della Strada.

Qualora l'organo di polizia sia certo che l'incidente stradale non abbia causato lesioni ad alcuna persona, ma soltanto danni alle cose e non siano ipotizzabili reati connessi (quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza, etc.), non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

In tali casi, le informazioni rese dalle persone informate sui fatti sono da considerarsi assunte ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 Legge n. 689/1981 (accertamento di violazioni amministrative) di tal che l'autorizzazione al rilascio delle informazioni è di competenza dell'Autorità amministrativa.

Conclusioni.

Prego le SS.LL. in indirizzo di impartire le opportune disposizioni, a garanzia dell'osservanza della presente direttiva da parte dei dipendenti reparti.

Al Signor Comandante della Polizia Locale di Treviso, si chiede di inoltrare la presente ai Comandi di Polizia Locale ubicati nella provincia di Treviso.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Reggente

Massimo De Bortoli

